



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Marco Ansaldo e Rag. Antonella Bolla

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI OTTOBRE 2009.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti nuovi documenti:



IL LAVORO ACCESSORIO: L'UTILIZZO DEI “VOUCHER”

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Manovra%20d'Estate%202009.pdf>



LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DAL REDDITO D'IMPRESA

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Manovra%20d'Estate%202009.pdf>

LAVORO

INFLUENZA “A”: LE NORME IGIENICHE SUL LUOGO DI LAVORO.

Il Ministero della Salute ha diramato le raccomandazioni per ridurre il rischio espositivo al virus A (H1N1) nei luoghi di lavoro.

In particolare il Ministero raccomanda ai datori di lavoro e ai dirigenti alcuni comportamenti e alcune norme da osservare sui luoghi di lavoro:

- fare in modo che i lavoratori che presentino sintomi influenzali lascino prontamente il luogo di lavoro e vi siano riammessi dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi;

- fornire ai lavoratori informazioni corrette sulla nuova sindrome influenzale, facendo riferimento alle fonti ufficiali di informazione. In particolare la nota suggerisce di illustrare attraverso poster da affiggere in azienda le pratiche corrette per il lavaggio delle mani e i comportamenti igienici da osservare, facilmente rinvenibili sul sito del Ministero della Salute;
- garantire la disponibilità di lavabi e detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%) e anche di fazzolettini di carta e salviette monouso per tenere sempre pulita la postazione di lavoro;
- garantire la disponibilità di salviettine monouso umidificate nelle aree comuni, quali ad esempio sale di attesa, bar e mense aziendali.

La nota ministeriale indica inoltre ai datori di lavoro il comportamento da tenere in caso di diffusione del *virus* influenzale, al fine di ridurre l'impatto sulle attività e sui dipendenti:

- provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici in collaborazione col medico competente, prevedendo un protocollo per la gestione dei dipendenti che manifestino sintomi influenzali;
- individuare col medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo da sottoporre a vaccinazione, al fine di garantire servizi pubblici o attività socialmente utili;
- se possibile garantire la possibilità di fruire di assenze per prendersi cura di eventuali familiari malati.

SETTORE EDILE: SCONTO CONTRIBUTIVO DELL'11,50% PER L'ANNO 2009

Si comunica che lo **sconto contributivo dell'11,5% potrà essere applicato al settore edile anche per l'anno 2009.**

L'art.1, co.51 della L. n.247/07, difatti, rendendo strutturalmente operativo dall'anno 2008 lo sconto contributivo dell'11,5% per il settore edile, prevede la facoltà di modifica annuale della misura dello sgravio tramite Decreto Interministeriale sottoscritto dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia da emanarsi entro il 31 luglio di ciascun anno.

Tale procedura di legge, inoltre, stabilisce che, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine per l'emanazione del decreto interministeriale, lo sconto contributivo potrà essere applicato, nella misura prevista per l'anno precedente, anche per l'anno in corso salvo eventuale conguaglio.

In sostanza, poiché il decreto non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 agosto 2009, si deve ritenere **applicabile lo sconto contributivo dell'11,5% anche per l'anno 2009.**

Si deve inoltre evidenziare che il decreto ministeriale sopra menzionato attualmente ha già ottenuto la firma dei Ministri competenti ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto anche per l'anno 2009 prevede la misura dello sgravio contributivo nella misura dell'11,5%.

In conclusione, le aziende del settore edile interessate potranno, sin da ora, usufruire per l'anno 2009 dello sgravio dell'11,5% senza necessità di effettuare alcun conguaglio successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale sopra citato.

ASSISTENZA FISCALE 2008: ADEGUATI I COMPENSI PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2009, n. 217, il DM 13 maggio 2009 relativo all'adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2008.

In particolare il suddetto decreto stabilisce che:

- il compenso spettante ai **sostituti d'imposta** per ciascun modello 730/2008 elaborato e trasmesso è elevato da euro 12,34 a **euro 12,73**;
- il compenso spettante ai **CAF** e ai **professionisti abilitati** per ciascun modello 730/2008 elaborato e trasmesso è elevato da euro 15,43 a **euro 15,92**.

Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il suddetto compenso spetta in misura doppia.

Come previsto dall'art.2, co.2 del DM 13 maggio 2008: "*I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2008 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'art.1*".

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si informano i Signori Clienti che nel corso dell'estate, mediante il D.Lgs. 5 agosto 2009 n.106, sono state introdotte importanti modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/08) riguardo la comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): l'Inail, con la circolare n.43 del 25 agosto 2009, ne ha fornito i chiarimenti operativi. Nulla cambia, viceversa, per quanto riguarda i criteri e le modalità di elezione e designazione.

Innanzitutto la normativa vigente prevede che i datori di lavoro devono comunicare in via telematica all'Inail, ovvero all'Ipsema, se competente, **solamente in caso di nuova nomina o designazione**, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e non più annualmente.

In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Da tale quadro normativo emergono i seguenti obblighi:

- 1. coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo** comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2009;
- 2. se è stato designato l'RLS ma non è stata fatta alcuna comunicazione**, i datori di lavoro devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative di seguito riportate in sintesi;
- 3. in tutti gli altri casi**, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione dell'RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato Rls differente da quello segnalato.

La comunicazione deve essere effettuata mediante procedura telematica, accessibile dal sito Inail attraverso il "Punto Cliente": per potervi accedere è necessario seguire una procedura di registrazione.

La comunicazione può essere delegata al consulente del lavoro: se il delegato è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all'inserimento dei RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni.

Se per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire *on line*, si potrà inviare eccezionalmente la comunicazione al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL: www.inail.it.

Ricordiamo, infine, che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.

LEGITTIME LE VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE.

A seguito delle modifiche introdotte agli artt.41 e 42 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/08) da parte del D.Lgs. n.106/09, è ora possibile effettuare visite mediche preassuntive per poter valutare l'idoneità specifica del lavoratore alla mansione.

La visita medica in fase preassuntiva rientra nelle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria e deve essere svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 dello Statuto dei lavoratori.

Pertanto, nelle attività soggette a sorveglianza sanitaria, la visita medica preventiva è obbligatoria: l'unica facoltà concessa al datore di lavoro è se effettuarla prima o dopo l'assunzione.

Solo se la visita medica è effettuata dopo l'assunzione essa può essere svolta dal medico competente.

A differenza della disciplina previgente, secondo la quale la visita di idoneità alla mansione specifica poteva intervenire solo dopo l'assunzione del lavoratore, ottenuto l'esito della valutazione medica preassuntiva e sulla base di essa il datore di lavoro può decidere se procedere o meno all'assunzione.

Nel caso in cui la visita medica sia effettuata dopo l'assunzione, se il lavoratore risulta essere inidoneo alla mansione specifica, il datore di lavoro lo adibisce, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

FISCALE

DETRAZIONE 55% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico anche ai contribuenti che ristrutturano una casa dichiarata inagibile.

Un'agevolazione concessa, però, a patto che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kw. Solo in questo caso, stufe, camini e scaldacqua unifamiliari possono essere assimilati agli impianti termici. Una condizione indispensabile perché l'edificio possa godere del bonus ecologico.

A questo proposito, la risoluzione ricorda che per fruire della detrazione fiscale del 55%, gli immobili devono rispondere a due requisiti fondamentali: essere iscritti in catasto e, in secondo luogo, avere sistemi termici funzionanti, a meno che non si installino pannelli solari.

CONDIZIONI BANCARIE UNIFORMI E NUOVE TUTELE PER I CLIENTI

Con la conversione in legge del D.L. n.78/09 (c.d. Manovra estiva), assumono valenza definitiva talune disposizioni in materia di uniformazione delle condizioni applicate dalle banche su operazioni frequentemente poste in essere dalla clientela.

Nella tabella che segue sono riepilogati i **termini massimi di valuta e di disponibilità economica** previsti dalla norma per assegni bancari, circolari e bonifici.

Termini massimi di valuta per il beneficiario (nullo ogni diverso accordo)	dal 01.11.09	▶ bonifici bancari ▶ assegni circolari	1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento
		▶ assegni bancari	3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
Termini massimi di disponibilità economica per il beneficiario (nullo ogni diverso accordo)	dal 01.11.09	▶ bonifici bancari ▶ assegni circolari	4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
		▶ assegni bancari	5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
	dal 01.04.10	▶ bonifici bancari ▶ assegni circolari ▶ assegni bancari	4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

Gli interventi, con non poche lamentele del sistema bancario, hanno anche riguardato azioni di contrasto alle abitudini degli Istituti di aggirare il divieto di applicazione della commissione di massimo scoperto, introdotto dal decreto anticrisi del 2008, mediante l'introduzione di commissioni (con le più svariate denominazioni) applicate per la messa a disposizione di finanziamenti (con l'assurda situazione di giungere a importi più elevati rispetto al passato).

Pertanto, è previsto, sempre a decorrere dal 5 agosto 2009, che qualsiasi corrispettivo sugli affidamenti non potrà essere richiesto in misura superiore allo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento.

Eventuali richieste in esubero rendono nullo il patto di remunerazione.

Infine, segnaliamo l'ulteriore disposizione in tema di **regola per la variazione dell'Istituto di credito** che ha erogato mutui (c.d. surrogazione); è infatti previsto che, a decorrere dal 5 agosto 2009, nel caso in cui la surrogazione non si completi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal nuovo Istituto al precedente (ovviamente su impulso del mutuatario), quest'ultimo sia tenuto a corrispondere al cliente un risarcimento nella misura dell'1% del valore del mutuo, per ciascun mese o frazione di ritardo.

La banca chiamata al risarcimento potrà eventualmente rivalersi sul nuovo Istituto, qualora a questo fosse imputabile la responsabilità dei ritardi.

DETAZZAZIONE DEL 3% DEGLI AUMENTI DI CAPITALE.

L'articolo 5, co.3-ter, del D.L. n.78/09, convertito dalla L. n.102/09, ha previsto l'esclusione da imposizione fiscale di un importo pari al 3% degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società di persone o in società di capitali, entro il limite di € 500.000, **nel periodo intercorrente tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010.**

L'importo, pari al 3% dell'aumento di capitale, costituirà una deduzione dal reddito da applicarsi nell'anno in cui è perfezionata l'operazione e nei quattro successivi, portando quindi all'effettivo **beneficio** consistente nell'esclusione dal reddito della società **del 15% dell'aumento di capitale perfezionato**. Il beneficio opera ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires), mentre è dubbio (si attende un chiarimento ministeriale) se si applichi o meno anche all'Irap.

Soggetti ammessi al beneficio

Il bonus per le ricapitalizzazioni è riservato alle società di capitali e alle società di persone (comprese le società semplici) che, tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, aumenteranno il proprio capitale mediante conferimenti. Occorre che l'aumento di capitale sia sottoscritto da soci persone fisiche, indipendentemente dal loro status di privati o di imprenditori individuali.

Soggetti esclusi dal beneficio

- le imprese individuali;
- le imprese familiari;
- i professionisti e gli studi associati.

Le tipologie di aumenti di capitale agevolabili

Per poter fruire dell'incentivo occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile.

Il conferimento può avvenire in danaro o in natura. La sottoscrizione da parte dei soci deve essere accompagnata dal conferimento dei beni in natura ovvero, se le quote sono liberate in danaro, dal versamento di almeno il 25% delle somme. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti è necessaria la perizia di un esperto nominato dal Tribunale (per le Spa) ovvero la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (per le Srl).


Per le società di persone, nel caso di conferimento in natura non è prevista alcuna perizia.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i versamenti soci a fondo perduto;
- i versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
- gli utili conseguiti non distribuiti girati a riserva;
- il passaggio di riserve a capitale;
- gli aumenti di capitale che non derivano da conferimenti.

Le modalità di fruizione del beneficio

Il vantaggio fiscale derivante dal conferimento è stabilito nel 3% dell'aumento di capitale effettuato dalle persone fisiche socie, col tetto massimo pari a € 500.000. Tale detassazione è prevista per cinque periodi d'imposta:



Per ogni periodo d'imposta, andrà effettuata una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi della società interessata dall'aumento di capitale.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° OTTOBRE 2009 AL 31 OTTOBRE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

sabato 10 ottobre

▪ **Fondi dirigenti del commercio – Versamento**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

▪ **Contributi Inps - Datori di lavoro domestico**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

venerdì 16 ottobre

▪ **IVA - versamento**

Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile.

▪ **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

▪ **Conguaglio 730 versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento delle ritenute, risultanti dai modelli 730, effettuate sulle retribuzioni erogate nel mese di **settembre** ai lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale ed hanno optato per la rateizzazione del debito risultante dal modello 730.

- **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

- **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

- **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

martedì 20 ottobre

- **Previndai – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

- **Previndapi – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

domenica 25 ottobre

- **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

- **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

sabato 31 ottobre

- **DM 10/2 – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello DM 10/2 relativo al mese precedente.

- **EMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello EMens relativo al mese precedente.